

5. RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.), ai dirigenti scolastici..

In sostanza il dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (*culpa in organizzando*).

In tale ipotesi di danno si applica, quindi, il criterio di cui all'art. 2043 c.c. e non certo quello previsto dall'art.2048. La prova della colpa così come degli altri elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale è, in base ai principi generali, a carico del danneggiato. Non operando la presunzione di colpa, il cui effetto è quello di invertire l'onere della prova, spetta al soggetto che promuove l'azione risarcitoria fornire la prova : a) del danno subito; b) del nesso di causalità tra condotta tenuta dal dirigente ed evento lesivo; c) della colpa del danneggiante, e cioè del mancante o insufficiente grado delle misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (*culpa in organizzando*).

In base all'art. 2048 c.c., invece, l'onere probatorio del danneggiato e' di gran lungo meno gravoso e si esaurisce "nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, mentre spetta all'insegnante dimostrare di non aver potuto impedire l'evento" (così' la menzionata Cass. 26 giugno, 1998 n. 6331). Ciò comporta che le scelte organizzative effettuate dai dirigenti scolastici sono assoggettabili a sindacato giudiziale, volto ad accertare la violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere* (Cass. 6635/1998), di fronte al quale resta irrilevante l'invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio.

I capi di istituto, allo scopo di evitare possibili attribuzioni di responsabilità per eventuali danni patiti dagli allievi per carenze di misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori, impartiscono, di norma, disposizioni, generali o mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni. Tali disposizioni, spesso estremamente generiche, prive cioè di effettive indicazioni organizzative, sono di fatto sostanzialmente finalizzate a realizzare "l'affidamento indifferenziato" di un numero imprecisato di alunni ai docenti e a gravarli così di una sorta di "obbligazione di risultato". A titolo esemplificativo, si possono citare circolari in cui si richiede, ai docenti dell'ora antecedente la ricreazione, di garantire la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo "sia nei corridoi sia all'interno delle classi", o in cui si dispone che gli insegnanti presenti assicurino la sorveglianza delle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse o in cui si richiede in modo imprecisato ai docenti di collaborare per "garantire la sorveglianza sugli alunni minori" anche in occasione dei periodi di cosiddetta "autogestione" studentesca "riconosciuta" dall'autorità scolastica. Dinanzi a tali disposizioni, che comunque potrebbero essere foriere di possibili affermazioni di responsabilità da parte di una giurisprudenza purtroppo estremamente severa nel valutare la condotta degli insegnanti in materia di vigilanza, l'unica soluzione potrebbe essere quella di una copertura assicurativa per i rischi connessi ad un'azione di rivalsa da parte della pubblica amministrazione condannata a risarcire il danno subito dal minore .

Infatti, se da un lato le disposizioni dei capi di istituto risultano spesso più funzionali alla loro esigenza di andare esenti da responsabilità che ad una realistica, effettiva ed efficace organizzazione della vigilanza, non e' da escludere che, nonostante la più scrupolosa attenzione dell'insegnante, il comportamento di quest'ultimo potrebbe essere comunque oggetto di censura.

Sarebbe pertanto auspicabile , ad avviso di chi scrive, un maggior impegno da parte dei dirigenti scolastici sotto il profilo della predisposizione delle misure organizzative necessarie a realizzare una vigilanza adeguata sui minori che nel contempo circoscrivano obblighi e responsabilità dei docenti (si veda sul tema Cass, civ, Sez. III, 5663/94)

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

Prof. Claudio De Luca
